



Municipio della Città di Naso

Provincia di Messina

Piazza Roma, 10 - 98074 NASO (ME) - ☎ +39 0941 961060 - 961307
☎ +39 0941 961041 - P. IVA 00342960838



Posta Elettronica Certificata comunenaso@pec.it

UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza Sindacale n° 66 del 10 luglio 2013

OGGETTO: stato di emergenza sanitaria derivante dalla mancata raccolta di RR. SS. UU. sul territorio comunale; inadempienza ATO ME1 in liquidazione; ricorso temporaneo a forme speciali di raccolta e gestione rifiuti solidi urbani.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che, i servizi di igiene urbana sul territorio del Comune di Naso dovrebbero essere assicurati dalla società d'ambito ATO ME1, a cui sono affidate le incombenze relative allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, conferendo in discarica quelli indifferenziati ed al centro di raccolta e smistamento le frazioni relative all'umido, carta, cartone, vetro, lattine e ingombranti;

Che, già da tempo questo Comune è stato costretto a subire con acquiescenza l'improvvisa e protratta interruzione del servizio da parte del gestore MULTIECOPLAST s.r.l., il quale lamenta il mancato pagamento delle somme dalla stessa maturate per l'annualità 2013;

Che, con Ordinanza n° 22 del 18 marzo 2013 si è reso necessario decretare lo stato di emergenza sanitaria derivante dalla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani, nonché provvedere al pagamento diretto dei dipendenti della società MULTIECOPLAST s.r.l., operanti nel territorio comunale di Naso, di una somma complessiva di € 12.000,00, al solo fine di fare riprendere con urgenza il servizio di raccolta dei rifiuti e relativo smaltimento;

Che, successivamente, con Determinazione del Sindaco n° 16 del 15 maggio 2013, a seguito dell'ennesima interruzione del servizio di raccolta dei RSU - RD e spazzamento, il Comune di Naso ha dovuto effettuare una anticipazione di somme ex art. 1203 n. 3 c.c., in favore degli operatori ecologici della Multiecoplast s.r.l. impiegati nel territorio comunale di Naso;

Che, la società MULTIECOPLAST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, che gestiva i predetti servizi su incarico dell'ATO ME1, ha formalmente comunicato che provvederà all'interruzione di tutti i servizi dalla stessa erogati a decorrere dal 12.07.2013, avendo già provveduto ad avviare financo le pedissequa procedure di licenziamento collettivo per riduzione personale ex art. 24 della Legge n° 223/1991, giusta nota prot. n° 2638 del 31.05.2013, prot. n° 2794 dell'11.06.2013, prot. n° 2902 del 14.06.2013;

Che, durante l'incontro svoltosi in data 26 giugno u.s., tenutosi presso gli Uffici dell'ATO ME1 alla presenza del responsabile tecnico della società Multiecoplast e numerosi sindaci della società d'ambito, il gestore ha chiaramente rappresentato le proprie difficoltà

economiche, derivanti dal mancato pagamento da parte dell'ATO ME1, confermando ancora una volta la ferma volontà di procedere all'interruzione del servizio, nonché di dare effettivo corso alle procedure di licenziamento collettivo, tenuto conto del carattere essenzialmente strutturale dell'esubero in questione;

Che, nel Comune di Naso il servizio in questione è stato di fatto interrotto dal 04 luglio c.m.;

Che, in ogni caso, l'ATO ME1 non ha fornito delle indicazioni operative per affrontare tempestivamente le problematiche scaturenti da questa improvvisa e protratta interruzione del servizio, né tanto meno ha provveduto ad effettuare alcun pagamento delle somme dovute alle ditte che gestiscono il servizio di che trattasi;

Che, il mancato svolgimento del servizio e la conseguente permanenza dei rifiuti lungo le strade, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della frazione umida, provocherà inevitabilmente la formazione di percolato e la propagazione di forti miasmi;

Ritenuto che, tali fatti hanno ormai assunto una allarmante rilevanza sociale e sanitaria, tenuto conto della esorbitante mole di rifiuti giacenti su tutto il territorio comunale che ha di fatto provocato una gravissima situazione di emergenza igienico-sanitaria, anche in considerazione delle elevate temperature estive, che hanno contribuito alla proliferazione di insetti ed animali infestanti, con grave pregiudizio per la salute pubblica e la viabilità;

Preso atto della nota prot. n° 3/41 C.O. 2013 del Corpo di Polizia Municipale di Naso, con la quale viene evidenziato il <<serio problema di natura igienico-sanitario>> già in atto;

Dato atto che, dalla società d'ambito ATO ME1 e dalle altre Autorità, non sono pervenute utili indicazioni in ordine alle attività da porre in essere in conseguenza della manifesta impossibilità da parte dell'ATO ME1 di continuare ad assicurare la prestazione consistente nell'espletamento del servizio di igiene urbana;

Viste le dettagliate relazioni predisposte dal Corpo di Polizia Municipale, dalle quali si evince chiaramente che la mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani ha portato all'inevitabile accumulo delle diverse frazioni di rifiuti sulle strade del territorio comunale e che tale situazione costituisce pericolo ed oggettivo pregiudizio per la pubblica incolumità, per la salute pubblica e la circolazione stradale;

Considerato che, tale stato di cose, ha determinato la crescita di continue ed insofferenti proteste da parte dei cittadini presso il locale Comando di Polizia Municipale e lo stesso Ufficio del Sindaco;

Ritenuto che, la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale costituisce un servizio assolutamente essenziale e che si rende necessario, al fine di prevenire i rischi per la salute e l'igiene pubblica, apposito provvedimento contingibile ed urgente per scongiurare un imminente pericolo per la salute stessa dei cittadini;

Ritenuto che, per quanto sopra esposto, l'unica azione che questo comune può attivare, nelle more della normalizzazione della situazione generale, sussistendo i presupposti per l'adozione di un provvedimento con tingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n° 152/2006, teso a scongiurare l'aggravarsi della situazione di emergenza igienico-sanitaria ed a prevenire pericoli per la salute, l'ambiente e l'incolumità pubblica, assumendo in via eccezionale l'onere diretto a carico di questo Comune ed in danno della società d'ambito ATO ME1;

Considerato che, il Comune di Naso non è nelle condizioni di garantire con propri mezzi e personale il servizio in questione;

Considerato che i rifiuti sul territorio comunale di Naso sono stati a suo tempo caratterizzati e, pertanto, la tipologia degli stessi non è stata modificata, quindi, con il presente provvedimento la caratterizzazione deve ritenersi confermata;

Considerata la necessità di non interrompere il servizio e l'urgenza di provvedere alla sua continuazione senza soluzione di continuità, al fine di evitare gravi conseguenze sotto

l'aspetto igienico-sanitario, per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto, per evidenti ragioni igieniche, aggravate dal sistema di raccolta porta a porta, di dover provvedere immediatamente ad organizzare in proprio detto servizio;

Ritenuto, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie per la scelta del contraente prevista dal D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., poiché si rende assolutamente necessario al momento superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di spazzamento, raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani, raccolta porta a porta, garantendo prioritariamente un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs n° 152/2006, a ditta di fiducia, previa indagine di mercato, che ha formulato un preventivo con prezzi inferiori rispetto a quelli desunti mensilmente dal Piano Finanziario dell'ATO e di fatto praticati dalla società d'ambito;

Ritenuto che il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo Ente;

Precisato che i summenzionati rapporti negoziali e gli interventi oggetto del contratto, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni ed i relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Naso (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesature dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o recupero e quanto necessario), affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

Ritenuto che l'unica azione che questo Comune può attivare, nelle more della costituzione delle SRR e delle ARO è l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in forza delle norme previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articoli 191 e 192) e dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, (articoli 50 e 54) e della normativa Regionale sopra richiamata;

Ritenuto che non esiste al momento altra soluzione se non l'intervento diretto di questo Comune, finalizzato a consentire la continuazione della raccolta dei rifiuti solidi urbani "porta a porta" e/o dell'indefferenziato, garantendo il calendario attuale, con ditta idonea e pronta ad iniziare immediatamente;

Preso atto che la società MULTIECOPLAST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, ha comunicato la propria immediata disponibilità ad accettare di svolgere il servizio di raccolta dei rsu-rd al costo mensile di € 22.000,00 oltre iva per il servizio (così come rimodulato), nonché € 6.900,00 per il servizio di spazzamento (così come rimodulato), nonché il relativo trasporto agli impianti autorizzati al costo di € 0,65 /ton/Km oltre IVA;

Rilevato che la ditta predetta ha le autorizzazioni, le capacità ed i mezzi necessari per poter iniziare subito il servizio di raccolta porta a porta, di trasporto e dello spazzamento di vie, piazze, ecc.;

Ritenuto di dover individuare, per ovvie ragioni di opportunità logistica ed economiche, la società Tirreno ambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, Via Mario Aspa n° 7 – codice fiscale e partita IVA 02658020835, per lo smaltimento, con decorrenza immediata, in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo comune di Naso e che si provvederà a sottoscrivere l'attinente contratto di conferimento, ove si concordano patti e condizioni del servizio ordinato;

Richiamati gli art. 191 e 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e la L.R. n.3/2013;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della L.R. n. 9/2010;

Vista la L.R. n. 3/2013;

Visto il decreto legge 14.01.2013 n. 1 convertito con la legge 1.02.2013 n. 15;

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato quale ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ed in deroga alle vigenti normative, al solo fine di garantire il massimo livello di tutela salute pubblica e di sicurezza dell'ambiente.

DECRETA

per le motivazioni sopra espresse, che si ritengono integralmente riportate e trascritte, **lo stato di emergenza sanitaria**, a causa del mancato espletamento da parte della società d'ambito ATO ME1 in liquidazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata su tutto il territorio comunale.

Per tali motivi,

ORDINA

- 1) il ricorso temporaneo a forme speciali di gestione dei servizi connessi allo spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani;
- 2) alla MULTIECOPLAST s.r.l., corrente in Torrenova (ME) nella contrada Pietra di Roma, società che ha sin'ora gestito il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani del Comune di NASO, attesa la qualità del servizio e la convenienza economica dell'offerta, di continuare la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani del comune di Naso, con decorrenza immediata e sino al 31.12.2013;
- 3) alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l., di svolgere il servizio descritto al superiore punto n. 1 e ai prezzi sopra riportati, ritenuti congrui, che dovrà fornire a propria cura e spese i mezzi, attrezzature e personale idonei per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, con decorrenza immediata e fino al 31.12.2013, presso la discarica di Mazzarà S. Andrea, c.da Zuppà, gestita dalla società "Tirreno ambiente S.p.A.", ex comma 3 dell'art. 191 del d.lgs n. 152/2006, per i rifiuti indifferenziati, mentre i rifiuti differenziati verranno conferiti alla piattaforma di Torrenova, sita in contrada Pietra di Roma, della Società Multiecoplast s.r.l.;
- 4) alla ditta MULTIECOPLAST s.r.l., di svolgere il summenzionato servizio precisato ai precedenti punti nn° 2 e 3 utilizzando prevalentemente il personale sino ad oggi impiegato nel territorio comunale, ovvero le medesime unità lavorative, così come identificate dagli Agenti del Corpo di Polizia Municipale con nota prot. n° 3521 del 14.03.2013;
- 5) la spesa sarà imputa a carico del bilancio comunale e sarà liquidata mensilmente, previa verifica da parte dell'UTC con il quale si concorderà l'organizzazione, le modalità e i tempi di raccolta e di conferimento, fermo restando che sarà facoltà dell'Amministrazione rimodulare in corso d'opera i servizi ed il relativo corrispettivo;
- 6) che ad eccezione di quanto sopra detto, vista l'urgenza e al fine di garantire alla ditta la migliore organizzazione, sarà corrisposto alla stessa un acconto di € 20.000,00;
- 7) dare atto che la presente ordinanza viene emessa in danno all'ATO ME1 s.p.a., inadempiente;
- 8) revocare la presente ordinanza nel caso di ripristino del servizio da parte dell'ATO ME1 s.p.a.;
- 9) l'U.T.C. e il Comando di Polizia Municipale di dare esecuzione e vigilare sul rispetto della presente Ordinanza, curando la notifica della medesima alla predetta ditta e all'ATO ME1 per i dovuti adempimenti del caso.

DISPONE

- a. all'Area Economico Finanziaria di provvedere alla immediata esecuzione del pagamento come sopra ordinato al punto 6), dando mandato alla Tesoreria dell'Ente di corrispondere il superiore importo direttamente alla Multiecoplast s.r.l. all'uopo indicata con apposita determina del responsabile del procedimento.
- b. al Corpo di Polizia Municipale di fare rispettare la presente Ordinanza, attraverso idonea attività di vigilanza e costante monitoraggio di tutto il territorio comunale.

DISPONE

Altresì, che copia della presente sia inviata a:

- a S.E. il Prefetto di Messina;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti;
- al Presidente della Regione Siciliana;
- al Dipartimento Reg. delle Acque dei Rifiuti;
- alla locale Stazione dei Carabinieri di Naso;
- al Commissariato P.S. di Capo d'Orlando;
- all'Area Tecnica;
- al Corpo di Polizia Municipale;
- alla ditta Multiecoplast s.r.l..

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Naso e con affissione all'Albo Pretorio, oltre alle convenzionali forme.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al TAR di Catania, oppure in via alternativa, ricorso al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Daniele Letizia

